

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci – Componente; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB FONDI S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOLE ANGELO RAFFAELE SEGUITO GARA RACING FONDI/PAGANESE DEL 8.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 192/DIV del 10.4.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società SS Racing Club Fondi S.r.l. di Fondi (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componente; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. FERRARI ORAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.4.2018 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PISTOIESE/VITERBESE CASTRENSE DEL 29.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 30.03.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ferrari Orazio ridetermina la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 16.04.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE COMI GIANMARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/FERMANA DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 05.04.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Comi Gianmario.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE FRANCO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/LIVORNO DEL 03.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Franco Michele.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. LOPEZ GIOVANNI SEGUITO GARA LUCCHESI/PISTOIESE DEL 03.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. di Lucca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 12 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini